



che saranno concordate tra la Direzione generale e le Cooperative stesse e con le modalità deliberate dal Consiglio nella seduta del 13 novembre 1949;

2° - di autorizzare il Direttore generale e, in sua vece, il Primo vice Direttore generale, con esplicita facoltà di firmare e stipulare da soli, alla stipulazione degli atti e contratti, nonché a fare quanto necessario per l'attuazione della relativa delibera, conferendo inoltre agli stessi Direttore e Primo vice Direttore generale i seguenti poteri:

I - di procedere alla identificazione, anche catastale, delle aree da ipotecare;

II - inserire negli stipulandi contratti tutte le condizioni e modalità che riterranno del caso;

III - di compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini come sopra stabiliti, dando mandato, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni anzidette.

Il Comitato, in virtù della delega conferitagli dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 27 aprile c.a., delibera - a norma dell'art. 5 dello Statuto - di autorizzare, alle condizioni proposte, la concessione dei mutui ipotecari